

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00333 del 22/02/2024

Proposta n. 376 del 21/02/2024

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti - Codice opera SC_000096_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Saldo somme dovute per recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 disposto con determinazione n. A02858/2022. CUP: C18E17000100001 CIG: 7670038B94. (Rif. Ordinanza commissariale 109/2020 - Importo € 26.973,96).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti – Codice opera SC_000096_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Saldo somme dovute per recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 disposto con determinazione n. A02858/2022. CUP: C18E17000100001 CIG: 7670038B94. (Rif. Ordinanza commissariale 109/2020 - Importo € 26.973,96).

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”*, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2023»* con le parole *«31 dicembre 2024»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 01/09/2023, con il quale sono state delegate al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo di € 10.803.412,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso al numero ID 392 l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Rieti per un finanziamento pari a € 11.303.412,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00335 del 09/08/2018, successivamente rettificata con determinazione n. A00349 del 27/08/2018, con la quale l'Ing. Margherita Gubinelli è stata nominata

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 1, per l'affidamento di servizi in oggetto, ed in particolare la nota prot. n. 87511 del 24/10/2018;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00520 del 25/10/2018 con la quale è stata indetta la gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 1, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativo all'intervento della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo a base di gara di € 884.390,13 Iva e oneri di legge esclusi come di seguito riportato:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	71221000-3	€ 94.804,77
<i>Progettazione definitiva</i>	71221000-3	€ 253.210,98
<i>Progettazione esecutiva</i>	71221000-3	€ 134.694,72
<i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	71330000-0	€ 55.260,39
<i>Relazione geologica</i>	71351910-5	€ 15.823,79
<i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	71330000-0	€ 115.125,71
<i>Direzione Lavori</i>	71330000-0	€ 215.469,77
Importo totale a base di gara		€ 884.390,13

VISTA la determinazione n. A00476 del 20/05/2019 con la quale, tra l'altro, è stato approvato l'operato del RUP ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016, relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, a favore del costituendo R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano, che ha offerto un ribasso economico del 35,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 574.853,58 IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto le relative fatture potranno essere emesse in alternativa dal mandatario in qualità di capogruppo o dagli operatori economici partecipanti al R.T.P., ciascuno per le quote di prestazioni effettivamente svolte di loro competenza, così come riportato nell'atto di costituzione del R.T.P. medesimo;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 29/07/2019 Reg. Cron. n. 111 del 07/08/2019 dell'importo complessivo di € 359.966,52= IVA ed oneri di legge esclusi così ripartito:

- Progettazione di fattibilità tecnico economica € 61.623,10
- Progettazione definitiva € 164.587,14
- Progettazione esecutiva € 87.551,57
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 35.919,25
- Relazione geologica € 10.285,46

VISTO il Verbale di avvio del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, sotto riserva di legge del 23/07/2019;

VISTO il Verbale di avvio del servizio di progettazione definitiva del 08/11/2019;

VISTA la nota prot. n. 140106 del 17/02/2020 con la quale il gruppo di progettazione incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo afferente all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti", è stata convocata, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016, apposita Conferenza Regionale da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ovvero tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica "COVID 19";
- in data 17/03/2020 si è tenuta l'unica riunione in modalità in videoconferenza alla quale hanno partecipato l'USR Lazio, il Ministero Beni e Attività culturali - Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti, la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e il Comune di Rieti;
- durante la suddetta riunione non sono emerse criticità e che la Soprintendenza si riservava comunque di rilasciare il parere successivamente alla riunione medesima.

PRESO ATTO che a seguito della suddetta seduta di conferenza:

- il Comune di Rieti, con nota acquisita agli atti al n. 0364611 del 21/04/2020, ha rimesso parere favorevole;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Comando dei Vigili del fuoco di Rieti con nota acquisita agli atti al n. 478284 del 31/05/2020, ha rimesso parere favorevole con condizioni;
- la Regione Lazio, con nota acquisita agli atti al n. 363425 del 21/04/20, ha trasmesso il PARERE della ASL FAVOREVOLE con condizioni, prot. n. 22665 del 15/04/2020.
- il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendente ABAP per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con nota acquisita al prot. n. 0291358 del 08/04/2020, ha rimesso il *parere negativo non ritenendo compatibile la proposta progettuale, con la tutela monumentale del bene (vincolato opere), invitando l'USR a redigere una nuova proposta progettuale improntata al minimo intervento.*

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito del suddetto parere, l'USR Lazio, stante le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) del DL 189/2016 che ha trattato, parimenti gli edifici strategici e quelli scolastici prevedendo per gli stessi la necessità di conseguire l'adeguamento sismico ed i contenuti della Circolare del 23/05/2020 in merito alla necessità di considerare le disposizioni di cui al suddetto articolo quali vincolo cogente da dover rispettare, in data 19/05/2020, ha chiesto alla Struttura Commissariale di chiarire definitivamente se gli edifici scolastici del cratere, inseriti nei programmi di intervento, debbano essere necessariamente adeguati o se, in presenza di edifici vincolati ci si possa limitare al solo rafforzamento o al miglioramento sismico degli stessi;
- a seguito della risposta della Struttura Commissariale, come dalla stessa suggerito, l'USR Lazio in data 17/07/2020 con nota n. 633797, ha riscontrato puntualmente il parere negativo rilasciato della Soprintendenza chiedendo in ultimo di conoscere le ragioni tecniche che impediscono l'adeguamento sismico dell'edificio tutelato che nello specifico è una scuola, il grado di compromissione del bene tutelato che ne deriverebbe e le alternative e tecniche di intervento consigliate per tutelare nel contempo il bene della sicurezza della vita e la salvaguardia nel tempo del bene culturale oggetto di tutela;

- stante il mancato riscontro alla nota del 17/07/2020 in data 31/08/2020 l'USR Lazio ha convocato una riunione con la finalità di addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e dare impulso all'attuazione dell'intervento;
- nel corso della riunione i progettisti hanno ribadito la necessità di eseguire la tipologia degli interventi proposti nel progetto definitivo, al fine di adeguare sismicamente l'edificio scolastico, stante le pessime e scarse qualità della muratura esistente;
- per contro la Soprintendenza, confermando anch'essa le considerazioni espresse nel parere negativo, ha invitato comunque i progettisti a proporre soluzioni alternative, a quelle già proposte, per le parti dell'immobile di maggior pregio (sala delle colonne, palestra, aula magna ecc...) che siano meno impattanti sulle strutture esistenti;
- in data 06/10/2020 l'USR ha quindi trasmesso alla Soprintendenza, per il relativo parere, il documento afferente all'analisi delle alternative progettuali tenendo conto delle richieste emerse in sede di riunione compatibilmente con l'obiettivo dell'adeguamento sismico e della qualità dei materiali esistenti;
- in data 03/12/2020 la Soprintendenza, a mezzo email comunicava che *a valle di una lettura approfondita della relazione, avvenuta congiuntamente all'ingegnere strutturista incaricato come consulente [...] premettendo che obiettivo dell'intervento non è - come indicato nella relazione - l'adeguamento sismico della struttura ma il suo miglioramento, come specificato dalla lettera c della L.229/2016 art. 7 comma 1, e quindi gli interventi previsti devono essere conformi e commisurati a questo obiettivo, trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004, anche in considerazione di quanto previsto dalle NTC del 2018 in quanto norme nazionali e sovraordinate, si ritiene che le soluzioni progettuali inserite nella nuova relazione non possano essere compatibili, oltretutto, non discostandosi in maniera significativa da quanto precedentemente proposto, sostanzialmente si ribadisce quanto già espresso all'interno del parere rilasciato dalla Scrivente.*
- all'esito della suddetta comunicazione l'USR ha invitato i progettisti ad effettuare tutte le valutazioni tecniche ed economiche su quanto proposto dalla Soprintendenza all'esito delle quali gli stessi, hanno comunque ribadito la necessità di conseguire l'adeguamento sismico per le scuole del cratere in ossequio alla normativa di settore vigente;

RILEVATO CHE:

- nonostante gli sforzi posti in essere improntati al dialogo tra le parti, l'USR Lazio non è riuscito a dirimere la questione circa la necessità di adeguare sismicamente un edificio ad uso scolastico e contemporaneamente di garantire la tutela del bene secondo le indicazioni della Soprintendenza;
- per quanto sopra il comune di Rieti a seguito di confronti con la Struttura Commissariale, stante l'impossibilità di procedere con l'intervento di adeguamento sismico dell'immobile che ospitava la scuola Sacchetti Sassetti nel comune di Rieti, ha optato per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma Straordinario di Ricostruzione e di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che all'Allegato n. 1 ricomprende l'intervento di nuova costruzione della Scuola secondaria di primo grado Sacchetti Sassetti nel comune di Rieti, per un importo complessivo di € 8.868.959,00 il cui soggetto attuatore è individuato nel Comune di Rieti;

CONSIDERATO inoltre che con riferimento all'intervento di adeguamento sismico finanziato da ultimo con l'Ordinanza n. 109/2020:

- ad oggi risultano eseguite e liquidate le seguenti prestazioni:

Prestazione	Importo
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	61.623,10 €
Progettazione definitiva	164.587,14 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione su PFTE e PD	5.986,55 €
Relazione geologica	10.285,46 €
Totale eseguito e liquidato	242.482,25 €

- non risultano eseguite le prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la parte relativa al PE e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione come di seguito specificato:

Prestazione	Importo
Progettazione esecutiva	87.551,57 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione su PE	29.932,70 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	74.831,71 €
Direzione Lavori	140.055,35 €
Totale non eseguito	332.371,33 €

VISTA la determinazione n. A01179 del 05/11/2019, successivamente rettificata con determinazione n. A01210 del 14/11/2019, con la quale è stata liquidata, a favore del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano la somma pari ad € 71.993,30, oltre iva ed oneri previdenziali, relativa all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione n. A01330 del 06/10/2020 con la quale è stata liquidata, a favore del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano la somma pari ad € 170.488,95 oltre iva ed oneri previdenziali, relativa al saldo della progettazione definitiva al netto del recupero dell'anticipazione del prezzo;

RICHIAMATO l'art. 109 del Dlgs 50/2016 il quale prevede, tra l'altro che:

1. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;*
2. *Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.*
3. *L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.*

CONSIDERATO inoltre che risultano già pagate le prestazioni relative ai servizi eseguiti e che il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti spettante al R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano è pari ad € 21.740,06 come di seguito specificato:

-Importo totale servizi al netto del ribasso	574.853,58 €
Quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta	459.882,87 €
Ammontare servizi eseguiti	242.482,25€
Differenza tra quattro quinti e ammontare netto dei servizi eseguiti	217.400,62 €
Decimo da corrispondere	21.740,06 €

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 1246820 del 07/12/2022 e mediante la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

VISTA la determinazione n. A02858 del 29/12/2022 con la quale l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha disposto di:

- esercitare il diritto di recesso, ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per i motivi indicati in premessa, dal contratto di affidamento di cui alla determinazione A00476 del 20/05/2019 con R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il pagamento a favore del suddetto RTP della somma di € 21.740,06 che sarà perfezionato con successivo provvedimento;
- di assolvere all'obbligo di comunicazione formale all'Appaltatore dell'avvio del procedimento di recesso che si perfezionerà decorso il termine di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che con nota n. 21154 del 09/01/2023 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha assolto all'obbligo di comunicazione formale dell'avvio del procedimento di recesso e che allo scadere dei termini di legge non sono pervenute osservazioni da parte del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano, intendendosi pertanto perfezionato il recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il verbale di assemblea dei soci del Notaio Avv. Claudio Colacchi, Registrato a Roma 6 il 18 novembre 2021 al n. 7330 serie 1T dal quale si evince, tra l'altro che, al fine di ottenere maggiore distinzione e riconoscibilità sul mercato la denominazione sociale della Rem Consulting Srl viene modificata in "MANCINI & PARTNERS S.R.L.";

VISTA la fattura elettronica n. 539/FE del 23/10/2023 emessa dallo Studio Amati srl P.IVA/CF 05299421007, relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 13.874,65 così ripartito:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Imponibile previdenziale: | € 10.935,25 |
| b. Contributo cassa (4% di a): | € 437,41 |
| Totale imponibile: | € 11.372,66 |
| c. Iva 22% (su a+b): | € 2.501,99 |

VISTA la fattura elettronica n. 59/2023/PA del 30/11/2023 emessa dalla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007, relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016, nella quale è stato erroneamente calcolato il contributo cassa del 4%;

VISTA la nota di credito n. 12/2024/PA del 19/02/2024 emessa dalla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007, a totale storno della fattura n. 59/2023/PA del 30/11/2023;

VISTA la fattura elettronica n. 13/2024/PA del 19/02/2024 emessa dalla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007, relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 795,68 così ripartito:

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| a. Imponibile previdenziale: | € | 652,20 |
| b. Iva 22% (su a+b): | € | 143,48 |

VISTA la fattura elettronica n. FPA 2/23 del 23/10/2023 emessa dalla MANCINI & PARTNERS S.R.L. P.IVA/C.F. 01170950578 relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 9.676,39 così ripartito:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Imponibile previdenziale: | € | 7.626,41 |
| b. Contributo cassa (4% di a): | € | 305,06 |
| Totale imponibile: | € | 7.931,47 |
| c. Iva 22% (su a+b): | € | 1.744,92 |

VISTA la fattura elettronica n. FPA 6/23 del 24/10/2023 emessa dall'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573, relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che tuttavia recava errori in diversi campi;

VISTA la nota di credito n. FPA 7/23 del 06/12/2023 emessa dall'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573, a totale storno della fattura n. FPA 6/23 del 24/10/2023;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 8/23 del 06/12/2023 emessa dall'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573 emessa in regime forfettario e relativa alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 2.627,24 così ripartito:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Imponibile previdenziale: | € | 2.526,19 |
| b. Contributo cassa (4% di a): | € | 101,05 |

VISTO l'art. 1 comma 67 della Legge dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che *i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta*;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL_42345488 del 06/02/2024 con validità fino al 05/06/2024 dal quale lo Studio Amati srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0213356 del 12/02/2024, acquisito in pari data al prot. n. 197202, dalla quale, alla data del 12/02/2024, lo Studio Amati Srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL_42048337 del 16/01/2024 con validità fino al 15/05/2024 dal quale la G.Edi.S. Srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0213362 del 12/02/2024, acquisito in pari data al prot. n. n. 197186 del 12/02/2024 dalla quale alla data del 12/02/2024, la Società MANCINI & PARTNERS S.R.L., risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL_41319767 del 15/11/2023 con validità fino al 14/03/2024 dal quale la Società MANCINI & PARTNERS S.R.L. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0213361 del 12/02/2024, acquisito in pari data al prot. n. 197209 del 12/02/2024 dalla quale, alla data del 12/02/2024, l'Ing. Ermanno Giuliano risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture elettroniche:

- n. 539/FE del 23/10/2023 emessa dallo Studio Amati srl
- n. 13/2024/PA del 19/02/2024 emessa dalla G.Edi.S. Srl
- n. FPA 2/23 del 23/10/2023 emessa dalla MANCINI & PARTNERS S.R.L.

tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture P.A.:

- n. 539/FE del 23/10/2023 emessa dallo Studio Amati srl P.IVA/CF 05299421007 per un importo imponibile di € 11.372,66 oltre iva al 22% pari ad € 2.501,99, per un totale di € 13.874,65;
- n. 13/2024/PA del 19/02/2024 emessa dalla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007 per un importo imponibile di € 652,20 oltre iva al 22% pari ad € 143,48 per un totale di € 795,68;

- n. FPA 2/23 del 23/10/2023 emessa dalla MANCINI & PARTNERS S.R.L. P.IVA/C.F.01170950578 per un importo imponibile di € 7.931,47 oltre iva al 22% pari ad € 1.744,92 per un totale di € 9.676,39;
- n. FPA 8/23 del 06/12/2023 emessa dall'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573 per un importo previdenziale di € 2.526,19 oltre contributo cassa al 4% pari ad € 101,05 IVA esente, per un totale di € 2.627,24;

relative alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per il recesso dal contratto d'appalto stipulato in data 29/07/2019 Reg. Cron. n. 111 del 07/08/2019 afferente ai servizi di ingegneria e architettura dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione delle fatture P.A.:

- n. 539/FE del 23/10/2023 emessa dallo Studio Amati srl P.IVA/CF 05299421007 per un importo imponibile di € 11.372,66 oltre iva al 22% pari ad € 2.501,99, per un totale di € 13.874,65;
- n. 13/2024/PA del 19/02/2024 emessa dalla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007 per un importo imponibile di € 652,20 oltre iva al 22% pari ad € 143,48 per un totale di € 795,68;
- n. FPA 2/23 del 23/10/2023 emessa dalla MANCINI & PARTNERS S.R.L. P.IVA/C.F.01170950578 per un importo imponibile di € 7.931,47 oltre iva al 22% pari ad € 1.744,92 per un totale di € 9.676,39;
- n. FPA 8/23 del 06/12/2023 emessa dall'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573 per un importo previdenziale di € 2.526,19 oltre contributo cassa al 4% pari ad € 101,05 IVA esente, per un totale di € 2.627,24;

relative alla quota parte di competenza dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per il recesso dal contratto d'appalto stipulato in data 29/07/2019 Reg. Cron. n. 111 del 07/08/2019 afferente ai servizi di ingegneria e architettura dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti;

2. di accreditare l'importo di:

- € 11.372,66 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. 539/FE del 23/10/2023 allo Studio Amati srl P.IVA/CF 05299421007 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- € 652,20 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. 13/2024/PA del 19/02/2024 alla G.Edi.S. Srl P.IVA/CF 09375331007 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- € 7.931,47 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. FPA 2/23 del 23/10/2023 alla MANCINI & PARTNERS S.R.L. P.IVA/C.F.01170950578 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- € 2.627,24 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. FPA 8/23 del 06/12/2023 all'Ing. Ermanno Giuliano P.IVA 00973180573 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;

3. di versare all'Erario la somma di:

- € 2.501,99 quale IVA sulla Fattura P.A. n. 539/FE del 23/10/2023 emessa dallo Studio Amati srl
- € 143,48 IVA sulla Fattura P.A. n. 13/2024/PA del 19/02/2024 emessa dallo G.Edi.S. Srl
- € 1.744,92 quale IVA sulla Fattura P.A. n. FPA 2/23 del 23/10/2023 emessa dalla MANCINI & PARTNERS S.R.L.

secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 26.973,96 trova capienza nelle somme all'uopo stanziato con l'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto;
6. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante